

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE STATUTI DI SPA E SRL

Relazione svolta da Massimo Simoni
(Studio Rebecca, Synergia Consulting Group)
presso l'ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso
nell'ambito del "*Corso di formazione ed aggiornamento nell'area
civilistica sulla riforma del diritto societario*"
Treviso, 11 febbraio 2003

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE. STATUTI DI SPA E SRL (Sintesi schematica)

LE NORME DI ATTUAZIONE

Art.111-bis disp.att.: LE SPA CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO

Le ‘Società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio’ (art.2325-bis c.c.) sono le società con azioni quotate in mercati regolamentati e le società per azioni che hanno un patrimonio netto non inferiore a dieci miliardi di lire (€ 5.164.569) e un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento.

Art.111-ter disp.att.: COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DELLA SEDE SOLO AL REGISTRO IMPRESE

Al momento dell’iscrizione della società nel registro delle imprese vi è l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo della sede sociale, comprensivo di via e numero civico; parimenti, in caso di successiva modificazione di tale indirizzo, gli amministratori devono presentare apposita comunicazione. Atto costitutivo e statuto devono invece indicare il solo Comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.

Art.111-duodecies disp.att.: LA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE

Il nuovo art.2361, comma 2 , c.c. consente a Spa, Sapa e Srl di acquisire quote di capitale con responsabilità illimitata, e pertanto la partecipazione al capitale di società di persone. L’art. 111-duodecies delle disp. att. si occupa dell’ipotesi in cui soci della società di persone siano soltanto altre società dicapitali (Spa, Sapa, Srl) disponendo, in conformità a quanto previsto dalla direttiva comunitaria n.8/1990, l’obbligo in capo alla società di persone di redigere il bilancio secondo le norme dettate per le Spa. Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, la stessa società di persone deve redigere e pubblicare il bilancio consolidato ex art.26 D.Lgs. 9/4/91 n.127.

LE NORME TRANSITORIE

Art.223-bis disp.trans.: ADEGUAMENTO DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI SPA, SAPA E SRL

Art.223-duodecies disp.trans.: ADEGUAMENTO DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE

Tempistica e modalità per gli adempimenti statutari

1 gennaio 2004	<ul style="list-style-type: none"> - fino a tale data le società già esistenti possono adottare clausole statutarie conformi alle nuove norme (da depositare nel 2004 e con efficacia solo dal momento del deposito) - da tale data non possono essere iscritte società con atto costitutivo e/o statuto non conformi alle nuove norme
30 settembre 2004	<ul style="list-style-type: none"> - entro tale data Spa, Srl e Sapa iscritte ante 1/1/2004 devono adeguare atto costitutivo e statuto alle nuove norme e possono adottare clausole conformi alle nuove norme, anche non inderogabili; - Organo competente: assemblea straordinaria, con possibilità di delegare la competenza all'organo amministrativo (pare solo per Spa e Sapa); - Quorum richiesto: maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti
31 dicembre 2004	<ul style="list-style-type: none"> - Entro tale data le società cooperative iscritte ante 1/1/2004 devono adeguare atto costitutivo e statuto alle nuove norme (conservano le agevolazioni fiscali soltanto le cooperative che adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni sulle cooperative a mutualità prevalente) - Organo competente: assemblea straordinaria, con possibilità di delegare la competenza all'organo amministrativo; - Quorum richiesto: in I e II convocazione quorum ordinari, in terza convocazione maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti

Art.223-ter disp.trans.: ADEGUAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLE SPA CON CAPITALE INFERIORE A € 120.000

Le Spa con capitale sociale inferiore al limite di 120.000 euro previsto dalla riforma non sono obbligate ad adeguarlo fino alla scadenza della durata fissata dallo statuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della riforma.

Art.223-sexies disp. trans.: IMPUGNAZIONE DELIBERE ASSEMBLEARI

Le norme relative alla **impugnazione delle deliberazioni assembleari** (artt.2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis c.c., applicabili a Spa, Srl e Sapa) si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004, a meno che l'azione non sia già stata proposta. È prevista una sorta di proroga degli eventuali termini di impugnazione (se scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità possono essere esercitate entro la predetta data)

Art. 223-novies c.c.: DENUNCIA AL TRIBUNALE EX ART.2409 C.C.

È stabilito che i procedimenti innescati dalla denuncia al tribunale ex art.2409 c.c. e pendenti al 1° gennaio 2004 proseguono in base alle norme previgenti. La norma consente al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere "*qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate*".

Art 223-undecies disp.trans.: BILANCI DI SPA, SAPA E SRL**Art.223-octiesdecies disp. trans.: BILANCI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE**

Sono previsti tre casi:

- 1) i bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 (quindi entro il 31/12/2003) dovranno essere redatti secondo le norme previgenti;
- 2) i bilanci relativi ad esercizi chiusi nel periodo transitorio (tra il 1° gennaio 2004 ed il 30 settembre 2004; per le società cooperative tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2004) potranno essere redatti in base alle norme previgenti ovvero alle norme nuove (evidentemente la scelta compete all'organo amministrativo);
- 3) i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo il 30 settembre 2004 (31 dicembre 2004 per le società cooperative) dovranno essere redatti secondo le nuove norme.

Art.223-unvicies disp. trans.: PATTI PARASOCIALI PRE-RIFORMA E LIMITE DEI 5 ANNI

Il limite di durata di 5 anni previsto dal nuovo art.2341-bis c.c. si applica anche ai patti stipulati prima del 1° gennaio 2004, ma con decorrenza a partire da quest'ultima data. I patti già siglati possono pertanto durare fino al 2009.

Art.223-tervicies: RECESSO DA SPA IN IPOTESI DI ELIMINAZIONE DI CAUSE DI RECESSO

Il diritto di recesso ex art.2437, comma 1 lettera e), c.c. non si applica alla eliminazione delle cause di recesso purché tale eliminazione sia deliberata entro il 30 giugno 2004.

STATUTI DI SRL E SPA

Elencazione sintetica delle principali novità da considerare nella stesura delle singole clausole statutarie

ATTO COSTITUTIVO/STATUTO DI SRL

Sede

- è sufficiente indicare il Comune della sede sociale (e delle eventuali sedi secondarie)

Durata

- è possibile non indicare la durata (durata indeterminata con diritto di recesso per il socio con preavviso di almeno 6 mesi)

- nel caso di cui sopra, l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso più lungo rispetto ai 6 mesi di legge, fino ad un anno

Capitale sociale

- l'atto costitutivo può prevedere la conferibilità di beni diversi dal denaro (qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica)

- l'atto costitutivo può prevedere, in caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, che il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società

- l'atto costitutivo può prevedere che le quote di partecipazione non siano proporzionali al conferimento

- l'atto costitutivo può prevedere quote privilegiate nei diritti amministrativi o patrimoniali; in questo caso l'atto costitutivo può prevedere la modificabilità di questi diritti anche con quorum inferiore all'unanimità

- l'atto costitutivo può disporre in merito all'autorizzazione alla società ad effettuare gli acquisti potenzialmente pericolosi di cui all'art.2465 c.c.

- l'atto costitutivo può prevedere la vendita all'incanto della quota del socio moroso (art.2466 c.c.)

- l'atto costitutivo può consentire che l'aumento di capitale avvenga anche mediante offerta a terzi (spetta il diritto di recesso al socio dissenziente – art. 2481-bis c.c.)

- l'atto costitutivo può disporre diversamente quanto a deposito di copia della relazione degli amministratori e osservazioni in caso di riduzione del capitale per perdite (art.2482-bis c.c.)

- l'atto costitutivo può delegare agli amministratori l'aumento del capitale sociale determinandone limiti e modalità di esercizio (art.2481 c.c.)

Finanziamenti

- l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti di debito stabilendo competenza, limiti, modalità e maggioranze necessarie per la decisione (art.2483 c.c.)

Trasferibilità quote sociali

- l'atto costitutivo può vietare il trasferimento delle quote sociali, sia *inter vivos* che *mortis causa* (in tal caso socio ed eredi hanno diritto di recedere; l'atto costitutivo può comunque stabilire un termine, fino ad un massimo di due anni dalla costituzione della società ovvero dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato)

- può essere previsto il gradimento 'mero' da parte di organi sociali (in tal caso al socio spetta il diritto di recesso come sopra)

Assemblea

- l'atto costitutivo può riservare alla competenza dei soci la decisione su specifiche materie espressamente indicate, oltre alla riserva di legge ex art.2479 c.c.

- l'atto costitutivo può stabilire modalità di convocazione diverse dalla raccomandata spedita almeno otto giorni prima

- assemblea totalitaria: sarebbe preferibile stabilire come provare l'informazione a amministratori e sindaci in caso di loro assenza

- l'atto costitutivo può stabilire quorum, costitutivo e deliberativo, diversi da quelli di legge

- l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base di consenso espresso per iscritto e può allora variare i quorum fissati dall'art.2479, ultimo comma, c.c., per la validità delle decisioni dei soci (metodo non collegiale)

- l'atto costitutivo può richiedere che la nomina degli amministratori provenga dall'assemblea (non essendo sufficiente la semplice decisione dei soci)

Amministrazione

- l'atto costitutivo può prevedere varie forme alternative di amministrazione (amministratore unico, consiglio di amministrazione, pluralità di amministratori che agiscono in via congiunta, pluralità di amministratori che agiscono in via disgiunta) posto che amministratore unico o consiglio di amministrazione debbono sempre esistere
- l'atto costitutivo può derogare alla collegialità del consiglio di amministrazione
- l'atto costitutivo può limitare i poteri degli amministratori riservando alcune materie ai soci (art.2479 c.c.)
- gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società (art.2475-bis c.c.), ma atto costitutivo ovvero atto di nomina possono prevedere limiti
- in mancanza di norme specifiche, l'atto costitutivo deve disciplinare il funzionamento del Consiglio di Amministrazione; è opportuno che l'atto costitutivo disponga anche in merito alla remunerazione degli amministratori

Collegio sindacale

- l'atto costitutivo può prevedere la nomina del collegio sindacale ovvero di un revisore, ove non già obbligatorio per legge (determinandone allora competenze e poteri)

Bilancio

- l'atto costitutivo può stabilire il termine per la presentazione del bilancio ai soci, comunque non superiore a centoventi giorni. L'atto costitutivo può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società

Liquidazione e scioglimento

- l'atto costitutivo può prevedere altre cause di scioglimento rispetto a quelle di legge e deve allora stabilire la competenza a deciderle o accertarle e a pubblicizzarle (art.2484 c.c.)
- l'atto costitutivo può disciplinare la liquidazione diversamente da quanto previsto dall'art.2487 c.c. (in tema di competenza ad accertare lo scioglimento, di nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri, di criteri di liquidazione)

Recesso

- l'atto costitutivo può prevedere ulteriori cause di recesso rispetto a quelle di legge determinandone le modalità (modalità che è opportuno specificare anche con riferimento alle cause di recesso già previste dalla legge; la clausola proposta estende il recesso ad altre ipotesi già previste per le Spa e ne ricalca la disciplina)

Esclusione

- l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa (art.2473-bis c.c.)

STATUTO DI SPA

Sede

- è sufficiente indicare il Comune della sede sociale (e delle eventuali sedi secondarie)

Durata

- è possibile non indicare la durata (durata indeterminata con diritto di recesso per il socio se società non quotata; lo statuto può prevedere un periodo di preavviso più lungo rispetto ai 180 giorni di legge, fino ad un anno)

- nel caso di cui sopra, l'atto costitutivo deve prevedere il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere

Capitale

- lo statuto può prevedere la conferibilità di beni diversi dal denaro

- lo statuto può escludere l'emissione dei titoli azionari e prevedere diverse tecniche di legittimazione e circolazione (art.2346 c.c.)

- le azioni possono essere (tutte) prive del valore nominale

- lo statuto può prevedere una assegnazione delle azioni non proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e al rispettivo conferimento

- lo statuto deve disciplinare gli strumenti finanziari emessi dalla società a fronte dell'apporto di opere e servizi stabilendone modalità e condizioni di emissione, diritti,

sanzioni in ipotesi di inadempimento delle prestazioni ed eventuale legge di circolazione (art.2346, ultimo comma, c.c.)

- lo statuto può prevedere categorie di azioni combinando variamente diritti patrimoniali ed amministrativi (art.2348 c.c.). Tra queste: azioni postergate nelle perdite (art.2348 c.c.); azioni con diritti legati a risultati di settore (art.2350 c.c.); azioni con diritto di voto escluso, limitato o subordinato a condizioni non meramente potestative (art.2351 c.c.); azioni riscattabili (art.2437-sexies c.c.)

- lo statuto può prevedere l'assegnazione ai dipendenti di utili mediante emissione di speciali categorie di azioni nonché l'assegnazione ai dipendenti di strumenti finanziari forniti di diritti vari tranne il voto (art.2349 c.c.)

- l'atto costitutivo può prevedere, in caso di riduzione del capitale per revisione della stima dei conferimenti, che si determini una diversa ripartizione delle azioni tra i soci a seguito dell'annullamento di quelle che risultano scoperte

- lo statuto può stabilire l'obbligo a carico dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro (art. 2345 c.c.) stabilendo contenuto, durata, modalità e compenso delle prestazioni accessorie, nonché sanzioni per l'ipotesi di inadempimento da parte del socio (lo statuto può inoltre derogare alla previsione del consenso unanime dei soci per modificare la disciplina delle prestazioni accessorie)

Circolazione delle azioni

- lo statuto può sottoporre a particolari condizioni la circolazione delle azioni nominative o prive dei titoli azionari (art.2355-bis c.c.)

- lo statuto può vietare la circolazione dei predetti titoli per un periodo non superiore a 5 anni dalla costituzione (art.2355-bis c.c.)

- lo statuto può prevedere il mero gradimento purché sia riconosciuto il diritto di recesso al socio alienante ovvero l'obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci

Governance

Lo statuto può prevedere, in alternativa al sistema tradizionale di governance ipotizzato nelle successive note, il ricorso al sistema dualistico con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza (artt.2409-octies/2409-quinquiesdecies c.c.) oppure al sistema monistico con consiglio di amministrazione e comitato per il controllo della gestione (artt.2409-sexiesdecies/2409-noviesdecies c.c.)

Assemblea

- lo statuto può attribuire all'organo amministrativo determinate competenze attualmente dell'assemblea (art.2365 c.c.)
- lo statuto può prevedere, per la convocazione obbligatoria annuale dell'assemblea ordinaria, un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società
- lo statuto può prevedere che la pubblicazione dell'avviso di convocazione avvenga in un quotidiano, specificando quale, in deroga alla Gazzetta Ufficiale; per le società che non fanno ricorso al mercato può consentire la comunicazione dell'avviso con altri mezzi che garantiscano comunque la prova del ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea (art.2366 c.c.)
- lo statuto può richiedere maggioranze più elevate per i quorum assembleari (tranne per approvazione bilancio e nomina/revoca delle cariche sociali) e può prevedere ulteriori convocazioni
- lo statuto può consentire il voto per corrispondenza
- lo statuto può consentire l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art.2370 c.c.)
- lo statuto può richiedere una percentuale inferiore al 10% del capitale sociale per la convocazione su richiesta dei soci (art.2367 c.c.)
- lo statuto può prevedere minori percentuali di partecipazione per la denuncia al tribunale da parte dei soci (art.2409 c.c.)

Amministrazione

- lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (art.2387 c.c.)
- lo statuto può prevedere la clausola '*simul stabunt simul cadent*' e può delegare il collegio sindacale a convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori (art.2386 c.c.)
- lo statuto può prevedere anche la remunerazione tramite stock option, nonché consentire che l'assemblea stabilisca un compenso complessivo per tutti gli amministratori, anche quelli investiti di particolari cariche (art.2389 c.c.)
- lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (art.2388 c.c.)

- lo statuto può prevedere che la delibera di emissione di obbligazioni non spetti agli amministratori (art.2410 c.c.)
- lo statuto deve stabilire gli obblighi informativi a carico degli organi delegati (art. 2381 c.c.)

Collegio sindacale

- lo statuto può stabilire altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi (art.2399 c.c.)
- lo statuto può attribuire il controllo contabile al collegio sindacale (solo per società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non tenute al bilancio consolidato – art.2409-bis c.c.)
- lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità e decadenza e di incompatibilità per il soggetto a cui affidare il controllo contabile (art.2409-quinquies c.c.)
- lo statuto può consentire lo svolgimento delle riunioni con mezzi telematici indicandone le modalità (art. 2404 c.c.)
- lo statuto può prevedere minori percentuali di partecipazione per la denuncia al collegio sindacale da parte dei soci (art.2408 c.c.)

Recesso

- lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso rispetto a quelle di legge (escluse Spa aperte) e può stabilire criteri diversi da quelli di legge per la determinazione del valore di liquidazione
- lo statuto può escludere il diritto di recesso al socio che non abbia concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società e la introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

Liquidazione e scioglimento

- l'atto costitutivo può prevedere altre cause di scioglimento rispetto a quelle di legge e deve allora stabilire la competenza a deciderle o accertarle e a pubblicizzarle (art.2484 c.c.)
- l'atto costitutivo può disciplinare la liquidazione diversamente da quanto previsto dall'art.2487 c.c. (in tema di competenza ad accertare lo scioglimento, di nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri, di criteri di liquidazione)